



RG N. 56/2026 L.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Angela Casalini Giudice

nel giudizio n. 114-1/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione  
giudiziale

promosso da

UNI-EDIL S.R.L. (02345690347) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il  
patrocinio dell'avv. GIORGIO CONTI (CNTGRG57D13L183J), elettivamente domiciliata  
in Parma, Via Verdi n. 9, presso il difensore;

**RICORRENTE**

nei confronti di

K.I. EDIL - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA  
(03005110345) con sede in 43122 Parma (PR), Via Toscana n. 30;

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di K.I. EDIL SRLS;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di  
regolazione della crisi e dell'insolvenza;



sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica ex art 40 comma VII CCII tramite inserimento in data 6 luglio 2026 del ricorso e del decreto fissazione udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario come da attestazione della Cancelleria in atti);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente, tra l'altro, attività di "costruzione di edifici residenziali e non residenziali";

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) l'iniziativa di uno dei soggetti indicati nell'art 37 comma II CCII.;
- b) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- c) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- d) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) con riguardo alla preliminare verifica in capo alla ricorrente della titolarità di una posizione creditoria idonea a legittimare la domanda di fallimento, è stato autorevolmente chiarito (si veda Cass. 23494/2020 in motivazione) che l'art. 6 1. fall., laddove stabilisce che il fallimento debba essere dichiarato su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018); nella formulazione dell'art. 6 L fall, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei



confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. 3472/2011); la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento; il credito dell'istante, pur non necessitando dei requisiti di certezza e liquidità, legittima l'iniziativa processuale assunta "se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum" e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che, prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo, legittimi il concorso (Cass. 24309/2011); queste particolari caratteristiche della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di insolvenza impongono inoltre di prestare attenzione non solo alle allegazioni e alle produzioni della parte istante, ma anche ai fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare, con riguardo alla globalità del rapporto esistente fra istante e fallendo, l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione e quindi siano in grado di minare l'idoneità del diritto di credito fatto valere dal creditore a giustificare, in senso prospettico, un'azione esecutiva; ai fini della sussistenza della legittimazione, nella particolare disciplina prevista dalla legge fallimentare, vale dunque l'esistenza di un credito idoneo a giustificare una possibile azione esecutiva e capace di essere ammesso al passivo e non il titolo che lo riguarda. I richiamati principi devono trovare applicazione, alla luce del disposto dell'art 37 CCII e dell'identità di disciplina, anche nel vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza come recentemente chiarito dalla Suprema Corte ( Cass. 26370/2025); nella descritta prospettiva, la legittimazione dell'odierna ricorrente deve ritenersi provata alla luce della pacifica esistenza di rapporti contrattuali tra le parti e della complessiva documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente a supporto della domanda (doc. 3,4,5,6,7,8 e 9); né, d'altro canto, l'odierna resistente ha fornito



documentazione idonea a provare l'insussistenza dell'obbligazione addotta a fondamento del ricorso o la sua intervenuta estinzione; ai fini delle valutazioni che ora occupano, non può pertanto revocarsi in dubbio che, in base alle produzioni in atti, UNI-EDIL SRL sia titolare di una posizione creditoria adeguata a supportare la richiesta di accertamento dell'insolvenza della debitrice e di apertura della liquidazione giudiziale;

b) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII ( il solo debito erariale ammonta ad € 49.464,53 ( v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 24 agosto 2026 alla voce "totale residuo al netto dell'importo sospeso");

c) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII; in particolare dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2022 emergono ricavi pari, rispettivamente ad ad € 510.665, ad € 420.290 e ad € 327.243;

d) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava "quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014; Cass 7087/2022); orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti (debito di modeste dimensioni, maturato nei confronti di un fornitore); b) dall'esistenza di



debiti erariali per € 49.464,53 ( v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 24 agosto 2026 alla voce “totale residuo al netto dell’importo sospeso”); c) dai plurimi decreti ingiuntivi ( D.I. n. 192/2025 – R.G. LAV. n. 617/2025; D.I. n. 237/2025 – R.G. LAV. n. 740/2025), emessi dall’intestato Tribunale nei confronti della resistente ( su ricorso di CASSA EDILE DELLE MAESTRANZE EDILI E AFFINI DELLA PROVINCIA DI PARMA) nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( v. informativa Cancelleria Lavoro del 9 luglio 2026); elementi che, in assenza di produzioni di segno contrario da parte della resistente, non costituita in giudizio, inducono a ritenere come quest’ultima non sia in condizione di provvedere con mezzi ordinari al regolare e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte;

ritenuto di indicare come curatore il dott. MICHELE CASTRIOTTA , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l’apertura della liquidazione giudiziale di K.I. EDIL - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (03005110345) con sede in 43122 Parma (PR), Via Toscana n. 30 in persona del legale rappresentante pro tempore KRISTAQI ILIR (KRSLRI73L06Z100T);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. CASTRIOTTA MICHELE (CST MHL 89P27 L840G) con studio in STRADA GIUSEPPE GARIBALDI N. 12 43121 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi



precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

#### STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 2 dicembre 2026 ore 11.30;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

#### AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

#### ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII;

#### ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 3 settembre 2026

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Antonella Ioffredi



